



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

IL PRESIDENTE

Visti il decreto 16 dicembre 2024, n. 442, recante ripartizione delle materie fra le Sezioni esterne per l'anno 2025;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto tra le Sezioni, del carico complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli dalle stesse introitati nell'anno 2025, della complessità del contenzioso, nonché del rito (ordinario o abbreviato) applicabile alla singola controversia;

Considerata l'esigenza – preordinata a garantire una maggiore celerità nella decisione delle controversie, scongiurando rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra Sezione, di ricorsi presupposti – che la redistribuzione delle materie tra le Sezioni avvenga trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la Sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della udienza (pubblica, ovvero camerale nel caso in cui si tratti di controversie di cui agli artt. 112-118 c.p.a.) di trattazione;

Visto il Codice del processo amministrativo;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni esterne;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2026, i ricorsi, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data dell'udienza (pubblica o camerale) di trattazione, sono così ripartiti fra le Sezioni esterne del Tribunale:

SEZIONE PRIMA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
 - Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
 - Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA);
 - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - Avvocatura Generale dello Stato;
 - Camera dei deputati;

- Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
 - Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE);
 - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni sportive;
 - Comitato Italiano Paralimpico e Federazioni sportive;
 - Consiglio dei Ministri;
 - Consiglio della Magistratura Militare;
 - Corte dei Conti e Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
 - Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
 - Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
 - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - Consiglio Superiore della Magistratura;
 - CISR, DIS, AISI, AISE;
 - Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
 - Ministero dell'Interno, ad esclusione dei ricorsi:
 - a) in materia di cittadinanza;
 - b) concernenti le misure di accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale;
 - Ministero della Difesa;
 - Ministero della Giustizia, ad esclusione dei ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;
 - Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
 - Roma Capitale, ad esclusione dei ricorsi in materia di:
 - a) edilizia;
 - b) commercio ed intrattenimento ed occupazione di suolo pubblico funzionale all'attività commerciale;
 - c) enti vigilati o dipendenti da Roma Capitale (con la sola eccezione dei ricorsi riguardanti Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.);
 - Senato della Repubblica.
- B) Ricorsi riguardanti atti e provvedimenti adottati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli atti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- C) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a.;
- D) Professioni legali (avvocati e notai), compresi i ricorsi riguardanti gli esami di abilitazione e i concorsi di accesso.

SEZIONE SECONDA

- A) Ricorsi in materia edilizia, ad esclusione di quelli riguardanti le procedure di condono concernenti il territorio di Roma Capitale.
- B) Ricorsi in materia di commercio ed intrattenimento e di occupazione di suolo pubblico funzionale all'attività commerciale.
- C) Ricorsi in materia elettorale. Referendum.
- D) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia delle Entrate - Riscossione;
 - Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP);
 - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);
 - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
 - Comuni e loro consorzi e unioni, enti vigilati o dipendenti, con esclusione dei ricorsi proposti nei confronti di Roma Capitale – per come attribuiti alla cognizione delle Sezioni Prima e Quarta – e dei ricorsi in materia di demanio;
 - Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.A.);
 - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS);
 - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con riferimento alle sole controversie concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con esclusione dei ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - Ministero della Cultura;
 - Ministero del Turismo;
 - Province e Città Metropolitana di Roma Capitale;
- E) Ricorsi in materia di equa riparazione (legge n. 89/2001).

SEZIONE TERZA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
 - Associazione della Croce Rossa italiana (CRI);
 - Automobile Club d'Italia (ACI);
 - Autorità di regolazione dei Trasporti (ART);
 - Aziende sanitarie locali;
 - Banca d'Italia;

- Gestore servizi energetici (G.S.E.), ad esclusione dei ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);
 - Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) ed esclusi quelli relativi agli interventi di efficienza energetica;
 - Ministero della Salute;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con eccezione delle controversie riguardanti le concessioni autostradali;
 - Ministero dell'Istruzione e del Merito, ad eccezione dei ricorsi:
 - a) riguardanti il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
 - b) concernenti i dirigenti scolastici;
 - c) in materia di “sostegno”;
 - Ministero dell'Università e della Ricerca, ad esclusione delle controversie riguardanti i corsi di specializzazione per le attività di “sostegno”;
 - Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale ed Istituti di Formazione;
 - Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia di sanità;
 - Università ed Istituzioni universitarie;
- B) Ricorsi concernenti atti e provvedimenti in materia di esercizio delle professioni sanitarie;
- C) Controversie in materia di energia, ivi comprese quelle di cui all'articolo 119, comma 1, lettere l) e m-septies), c.p.a., con esclusione di quelle attribuite alla competenza di altre Sezioni.

SEZIONE QUARTA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
 - ANAS S.p.a.;
 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - Comitato interministeriale per il Made in Italy nel Mondo (CIMIM);
 - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
 - Dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti da Ministri senza portafoglio;
 - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - Guardia di Finanza;
 - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;
 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle controversie riguardanti le concessioni autostradali;
 - Ministero dell'Interno, limitatamente alle controversie concernenti le misure di accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale;
 - Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente:
 - a) ai ricorsi riguardanti i dirigenti scolastici;
 - b) alle controversie in materia di "sostegno", con esclusione dei ricorsi proposti avverso il contegno omissivo dell'Amministrazione;
 - Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai ricorsi riguardanti i corsi di specializzazione per le attività di "sostegno", con esclusione dei ricorsi proposti avverso il contegno omissivo dell'Amministrazione;
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
 - Roma Capitale, limitatamente ai ricorsi riguardanti le procedure di condono edilizio;
 - Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).
- B) Ricorsi in materia di concessioni autostradali;
- C) Ricorsi in materia di "quote latte".

SEZIONE QUINTA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia del Demanio;
 - Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
 - Enti di previdenza ed assistenza;
 - Garante per la protezione dei dati personali (GPDP);
 - Gestore Servizi Energetici (G.S.E.), limitatamente ai ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);
 - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con esclusione dei ricorsi concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti gli interventi di efficienza energetica;
 - Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi riguardanti il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di cittadinanza;

- Regioni, Enti, Aziende e uffici vigilati o dipendenti da essi, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità;
 - Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- B) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. e), c.p.a.;
- C) Controversie avverso il contegno omissivo osservato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero dell'Università e della Ricerca in materia di "sostegno";
- D) Professioni tecniche;
- E) Ricorsi in materia di demanio;
- F) Ricorsi in materia di impianti di telecomunicazioni;
- G) Ricorsi riguardanti l'urbanistica;
- H) Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica e assistenza alloggiativa.

Art. 2

È possibile derogare alla suindicata ripartizione, in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse.

Art. 3

Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

I ricorsi proposti avverso più atti, la cui cognizione appartiene a Sezioni diverse, sono assegnati alla Sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere pregiudiziale, o, altrimenti, prevalente ai fini della definizione della controversia.

I ricorsi per revocazione ed opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

I ricorsi per l'ottemperanza sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza di merito. Rimane salvo, in caso di conversione del rito, il riparto delle competenze tra le Sezioni, di cui all'art. 1.

Art. 4

Ove venga ravvisata, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle Sezioni nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito decreto.

Art. 5

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2026 e sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti delle Sezioni esterne.

Roma, 13 ottobre 2025

Il Presidente